



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/03935 Del: 12/06/2014 Esecutivo da: 12/06/2014 Proponente: Direzione Cultura Turismo e Sport, Servizio Sport

OGGETTO:

CAUSA PRESTIA/COMUNE DI FIRENZE ESECUZIONE SENTENZA N.154/2014
TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE LAVORO

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2013, i relativi allegati, il bilancio triennale 2013-2015 e la relazione previsionale e programmatica;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 322/450 del 25/09/2013, anch'essa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il P.E.G. 2013 ed i Responsabili delle Direzioni e dei Servizi sono stati autorizzati a compiere gli atti di gestione necessari alla realizzazione dei programmi ad essi assegnati;
- che il Ministero dell'interno, con proprio Decreto del 29/04/2014, ha differito al 31/07/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 per gli Enti Locali, con conseguente applicazione dell'art. 163 c. 1 e c. 3 del D.lgs 267/2000 relativo alla disciplina del periodo di esercizio provvisorio
- con deliberazione di Giunta comunale n. 450/698 del 30/12/2013, immediatamente esecutiva, sono state assegnate ai responsabili dei Servizi, per il periodo di esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2013 ridotte del 15%;

VISTO l' art. 23 del nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici;

PRESO ATTO CHE:

- La Sig.ra Maria Prestia Carmela, avendo lavorato per il Comune di Firenze, Direzione Servizi Sportivi e Tempo Libero, dal 1991 al 2008 con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quale istruttore di nuoto e assistente ai bagnanti, ha chiesto al Tribunale di Firenze Sezione lavoro, di accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato con il

Comune di Firenze nel profilo professionale di “Operatore Assistente Bagnanti”, categoria B3, posizione economica B3 a tempo parziale verticale in base all’attività svolta, con ogni relativa conseguenza giuridica, economica e previdenziale e di condannare, pertanto, il Comune di Firenze a immettere in servizio la ricorrente, erogandole tutte le differenze retributive tra lo spettante ed il percepito (in base al CCNL di riferimento), per il periodo successivo al 30/06/1998, con interessi e rivalutazione dal di del dovuto al momento della effettiva erogazione;

- In subordinata ipotesi la Sig.ra Maria Carmela Prestia ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il danno subito, ai sensi dell’art.36 comma 5 d.gls.165/2001, a fronte della nullità dei plurimi rapporti a tempo indeterminato intercorsi e del mancato inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con profilo di “Operatore Assistente ai Bagnanti” Cat. B3, posizione economica B3, a partire dal 01/07/1998 fino ad oggi o, in subordine, fino al 10/04/2008 e condannare il Comune a risarcire il suddetto danno in misura pari a venti mensilità di retribuzione globale di fatto;
- In ipotesi ulteriormente subordinata, la Sig.ra Maria Carmela Prestia ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto, ai sensi dell’art. 36 Cost. e 2126 c.c., a ricevere le differenze retributive spettanti, in base al CCNL di categoria, per l’attività di assistente ai bagnanti prestata a favore del Comune di Firenze a partire dal 01/07/1998 fino al 10/04/2008 con interessi e rivalutazione, condannando il Comune di Firenze a pagare alla ricorrente le suddette differenze retributive con interessi e rivalutazione;
- In ipotesi ulteriormente subordinata, la Sig.ra Maria Carmela Prestia ha chiesto al Tribunale di Firenze di accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 2041 c.c., l’indebito arricchimento ottenuto dal Comune di Firenze a fronte delle prestazioni effettuate a suo favore dalla ricorrente, in qualità di assistente ai bagnanti, dall’1/07/1998 al 10/04/2008;

L’Amministrazione Comunale si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza; in particolare ha assunto come l’evolversi della normativa (D.lvo n. 165/01; L. n. 311/2004) confortata dal tenore della Giurisprudenza della Corte dei Conti, avesse evidenziato la differenza intercorrente tra incarichi professionali, per il cui conferimento si richiedevano i rigorosi requisiti di cui all’art. 7 D.lvo n. 165/2001 e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a cui si poteva ricorrere per esigenze ordinarie dell’Amministrazione, ribadendo il corretto agire dell’Amministrazione nell’aver disciplinato il rapporto della ricorrente attraverso il contratto di collaborazione;

Successivamente, tuttavia, con sentenza n. 154/2014 notificata in data 25/02/2014, il Tribunale di Firenze- Sezione lavoro, si è pronunciato come segue:

1. In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la Sig.ra Maria Carmela Prestia ha lavorato alle dipendenze del Comune di Firenze, nei periodi indicati, da ottobre 1998 ad aprile 2008, e condanna il Comune di Firenze alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente per i rispettivi periodi lavorati;
2. Dichiara nullo il termine apposto al contratto a tempo determinato del 28/05/2005 e condanna il Comune di Firenze al risarcimento del danno nella misura di quindici mensilità commisurate alla retribuzione globale di fatto percepita in relazione all’ultimo rapporto contrattuale intercorso tra le parti, oltre accessori, ai sensi dell’art. 22 comma 36 L.23/12/1994 n. 724;
3. Rigetta le restanti domande;
4. Compensa per metà le spese di lite e condanna il Comune di Firenze al pagamento in favore della ricorrente della restante metà liquidata in € 2.250,00 oltre IVA e Cpa – da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatali.

Vista la nota della Direzione Avvocatura prot. N. 47221 del 27/02/2014, allegata come parte integrante del presente provvedimento, unitamente alla suddetta sentenza, conservata in atti presso la Direzione scrivente, con la quale si evidenzia che questo Ente, ai sensi dell’art. 14, primo comma, della L.30/1997, ha a disposizione centoventi (120) giorni dalla notificazione della sentenza, avvenuta il 25.2.2014, per completare le procedure di pagamento;

Constatato che, relativamente alla suddetta sentenza i centoventi (120) giorni scadono il prossimo 25 Giugno 2015;

Tenuto conto che l'importo liquidato con il presente atto sarà oggetto di accertamento e di riconoscimento come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, lett a) D.lgs. 267/00, tramite apposita delibera periodicamente predisposta dall'Amministrazione;

Rilevato che, a seguito di quanto sopra esposto, il numero delle mensilità da pagare a titolo di risarcimento del danno da parte del Comune di Firenze alla Sig.ra Maria Carmela Prestia ammonta **15 mensilità** oltre interessi legali;

Evidenziata la variabilità delle ore mensilmente rese dalla ricorrente e che, pertanto, per calcolare una mensilità è stata fatta una media delle ore effettivamente svolte nei tre mesi del 2008 (**pari a ore 64**) e che per la tariffa oraria è stata fatta una media tra **€ 11,99 e €12,55 (pari a € 12,27)** corrispondenti alle due tariffe con le quali è stata effettivamente retribuita la Sig.ra Prestia nell'ultimo periodo lavorato per l'Amministrazione (febbraio/aprile 2008);

Ritenuto pertanto necessario procedere al pagamento a favore della Sig.ra Maria Prestia Carmela dell'importo lordo totale di **€ 11.779,20 oltre interessi legali calcolati (come da nota dell'Avvocatura del 26 Maggio 2014, allegata parte integrante) dal 30/07/2007 al 24/06/2014 per euro 1209,32 per un totale di € 12.988,52 somma su cui andrà operata la ritenuta d'acconto IRPEF del 23% trattandosi di somme dovute per redditi di lavoro dipendente arretrati soggetti a tassazione separata**, in ottemperanza alla sentenza sopracitata;

Vista inoltre la corrispondenza intercorsa con l'Ufficio INPS di Firenze accertamento.firenze@inps.it, come da nota del 9 Giugno 2014, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, dalla quale risulta che l'Istituto non accetta nessuna regolarizzazione del danno a causa della prescrizione dei termini;

Per quanto attiene le spese di lite pari ad € 2.250,00 oltre IVA e Cpa, la Direzione Avvocatura ha in corso di predisposizione i relativi atti;

Preso atto della comunicazione degli estremi bancari della Sig.ra Maria Prestia Carmela da parte dello studio legale Pettini, agli atti dell'ufficio proponente;

Preso atto che la suddetta spesa non rientra nelle limitazioni previste dell'art. 163 del D.lgs 267/2000 relativo alla disciplina del periodo di esercizio provvisorio, in quanto trattasi di esecuzione di sentenza esecutiva;

Considerato tuttavia che questa Amministrazione si riserva di richiedere la restituzione della somma versata in caso di esito favorevole dei successivi gradi di giudizio;

Visti gli artt. 107, 151 c. 4 e 183 del D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 163 comma 2 del D.lgs 267/00;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

- di provvedere al pagamento a favore della Sig.ra Maria Carmela Prestia della somma complessiva di **€ 12.988,52** comprensiva degli interessi legali, calcolati dal 30/07/2007 al 24/06/2014, per euro 1209,32, somma su cui andrà operata la ritenuta d'acconto IRPEF del 23% , in ottemperanza alla sentenza sopracitata;

- di impegnare sul Bilancio triennale 2013/2015, per l'esercizio 2014, la somma di € **12.988,52** sul Capitolo 30930
- di liquidare a favore della suddetta Sig.ra Maria Prestia Carmela (C.B.2455) la somma di € **12.988,52** codice iban **IT70S0100502803000000006908 Banca Nazionale del Lavoro Ag. Rifredi V.le Morgagni** come da comunicazione dello studio legale Pettini agli atti;
- l'importo liquidato con il presente atto sarà oggetto di accertamento e di riconoscimento come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, lett a) D.lgs. 267/00, tramite apposita delibera periodicamente predisposta dall'Amministrazione;
- di riservarsi di richiedere la restituzione della suddetta somma in caso di esito favorevole dei successivi gradi di giudizio.

ALLEGATI INTEGRANTI

- **NOTA AVVOCATURA**
- **NOTA AVVOCATURA DEL 26 MAGGIO 2014**
- **NOTA INPS DEL 9 GIUGNO 2014**

Firenze, li 12/06/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Carla De Ponti

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	30930	0	14/003780	00	12988,52

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 12/06/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Maria Lucia Tinervio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

